

Regione Piemonte



Provincia di Novara

Comune di Cameri

**VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VIGENTE EX ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

**Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, da
ultimo D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977.**

novembre 2022

Arch. Camilla Vignola

VARIANTE PARZIALE N. 37 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE EX ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, da ultimo D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

RELAZIONE FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98.

La sottoscritta Arch. Camilla Vignola, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Cameri (OTC), istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 40/98, al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione della Variante Parziale n. 37 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.,

PREMESSO CHE

i principali compiti dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS sono:

- verificare la completezza della documentazione ambientale predisposta;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della fase di Verifica di Assoggettabilità;
- svolgere gli approfondimenti istruttori;
- analizzare le osservazioni e i contributi eventualmente pervenuti;
- predisporre motivata Relazione, a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, finalizzata alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997 e richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la Variante Strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale n. 8 al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2017 per l'approvazione della perimetrazione di centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2018 di approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, della L.R. 19/1999, in conformità a Regolamento Edilizio Regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 09/02/2022 di approvazione della Variante Parziale n. 36 al PRGC vigente, con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99 ad adeguare lo strumento urbanistico generale vigente ai criteri urbanistico commerciali definiti dalla Regione Piemonte nell'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla DCR n. 347- del 23/12/2003, dalla DCR n. 59- 10831 del 24/03/2006 e dalla DCR 191-43016 del 20/11/2012;

PREMESSO ALTRESI' CHE

L'Amministrazione Comunale di Cameri con deliberazione di Giunta n. 25 del 09 marzo 2022 ha attivato la procedura per la redazione della Variante Parziale n. 37 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., per consentire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali e per l'ampliamento di quelle esistenti sul territorio, valutando positivamente alcune istanze pervenute;

DATO ATTO CHE

il comma 8 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. dispone che *“fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”*. Il citato comma 9 recita *“sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”*.

la Variante Parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla fase di verifica di assoggettamento così come normata al comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

tale comma stabilisce che la procedura di VAS, ove prevista, è svolta dal Comune o dall'Ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, *in modo integrato con la procedura di approvazione*, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale

In virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”*, con particolare riferimento all'Allegato I, ci si atterrà a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 bis della stesso testo normativo, che recita *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo”*.

CONSIDERATO CHE

l'Amministrazione Comunale, con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/06/2022 ha formalmente adottato il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 37 al P.R.G.C. ed ha stabilito di seguire il procedimento integrato per l'approvazione della Variante parziale al PRG con la fase di verifica di assoggettabilità e la pubblicazione *“in maniera contestuale”*, di cui alla scheda “j.1.” della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della LR 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

Tutti gli elaborati adottati, sono stati inviati agli enti competenti in materia ambientale, per l'ottenimento del parere, con nota prot. 14057 del 18/07/2022, ritrasmessa in data 19/09/2022, causa mancata consegna della documentazione, e precisamente:

- Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia;
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara;
- Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara.
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

Tutti gli elaborati sono stati pubblicati sul sito Web dell'Ente ed all'Albo Pretorio 'on line' dello stesso in data 19/07/2022 per 30 giorni;

Viene dato atto altresì che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Contributo Tecnico Scientifico di ARPA Piemonte prot. n. 19680 del 18/10/2022
- Decreto della Provincia di Novara n. 170 del 24/10/2022

Descrizione sommaria della Variante Parziale n. 37, ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i

La variante può essere descritta sommariamente come segue:

- 1) **ambito di intervento 1**, riguarda l'ampliamento di un'attività produttiva esistente per una superficie territoriale complessiva (misura cartografica GIS) di 6.485 mq: l'area, individuata tra le aree a destinazione agricola dallo strumento urbanistico vigente, si colloca in immediata contiguità del complesso produttivo "Procos" verso est, in direzione di insediamenti già esistenti ed azionati come produttivi, in posizione opposta al tracciato / percorrenza della SS 32. Nonostante la classificazione del PRG, già allo stato di fatto l'area non è utilizzata a fini agricoli ed è direttamente integrabile nello sviluppo del layout produttivo aziendale;
 - oltre al cambio di destinazione, le ulteriori modifiche richieste sono di esclusivo carattere normativo e non comportano un peggioramento del poliedro ambientale indagato;
 - viene prevista una fascia di mitigazione lungo l'intero perimetro dell'ampliamento di profondità minima pari a 10 metri;
- 2) **ambito di intervento 2**, riguarda esclusivamente l'impianto normativo andando a derogare, in sede di PEC, i limiti dimensionali di superficie ed altezze, a condizione che il PEC definisca uno specifico profilo regolatore degli ingombri volumetrici massimi valutato per ridurre e mitigare la percezione visiva dalla percorrenza della strada provinciale;

Valutazione della verifica di assoggettabilità a VAS espressa dalla Provincia di Novara, Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS

La **Provincia di Novara** non ha formalizzato un esplicito parere nel merito della procedura di assoggettabilità alla VAS (*esclusione o assoggettamento*), rimandando per la specifica competenza di valutazione ambientale ai contenuti del contributo tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d), della D.G.R. 25 – 2977 del 29 febbraio 2016, richiamandolo esplicitamente.

Per quanto possa essere rilevato di interesse per la valutazione qui in oggetto, la nota della Provincia segnala che la proposta di Variante è compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383 – b 28587 del 05/10/2004 e con i progetti sovracomunali approvati.

Si segnala che rispetto alla classificazione della Variante come "parziale", si è espressa in maniera favorevole, richiedendo al Comune di specificare che la modifica proposta al punto 3 comma C dell'art. 14: "fatta eccezione per eventuali volumi tecnici emergenti oltre l'estradosso dell'ultimo piano", riguarda unicamente l'area in variante.

Richiede altresì di inserire nella delibera di approvazione, il prospetto numerico di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 completo del dato relativo alle "quantità previste nelle precedenti varianti parziali", così come riportato a pag. 45 della Relazione Illustrativa.

Rispetto alle verifiche di cui alla lettera f) del comma 5 dell'art. 17 della LUR, considerato che il PRG riconosce e norma le distinte categorie di aree per attività economiche (produttive, commerciali, turistico-ricettive), si ritiene che il conteggio dell'aumento massimo del 4% (LR7/2022) ammesso debba essere verificato rispetto alla destinazione che si propone in incremento.

Si rimanda al Comune di effettuare la verifica prima dell'approvazione.

Valutazione del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla Procedura VAS redatta da Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est

Arpa Piemonte con comunicazione del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est, non ha formalizzato un esplicito parere nel merito della procedura di assoggettabilità alla VAS (*esclusione o assoggettamento*); ha espresso le proprie "Osservazioni al Documento tecnico Preliminare"

relativamente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante Parziale ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

In ordine a quanto rappresentato nel parere di cui sopra, circa le componenti ambientali, si prende atto delle risultanze espresse ma si ritiene che le stesse, ancorché integrate con quanto evidenziato, non modifichino in maniera significativa o sostanziale i profili ambientali già valutati in sede, tali da richiedere una procedura di Valutazione Ambientale Strategica completa, come, peraltro, non richiesto dal medesimo parere.

Rispetto alle considerazioni espresse, si richiama il *contributo di ARPA* e si **osserva** quanto segue:

- **“Acque superficiali e sotterranee”:**
(omissis)... Si prende atto che l'area è caratterizzata da una bassa soggiacenza della falda e conseguente diminuzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni: “in questa zona dovranno essere eseguite indagini geognostiche puntuali con lo scopo di definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e la puntuale soggiacenza della falda con relativa relazione geologico-geotecnica e idrogeologica” (cfr. RP, pag. 58).
Si raccomanda, a tal fine, di far riferimento a quanto contenuto nel PTA 2021, all'art. 27 “Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne”, che al comma 4 fornisce alcuni indirizzi per i regolamenti edilizi comunali. Si ricorda altresì che il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Terza, stabilisce all'art. 104 comma 1 che “è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e del sottosuolo” e all'art. 113 comma 4 che “è comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee”.
Si rammenta che il Piano di Tutela delle Acque Regione Piemonte (PTA 2021) è stato approvato il 2 novembre 2021, con D.C.R. 179-18293: tutte le analisi afferenti alla componente acqua devono far riferimento a quanto contenuto in tale strumento programmatico e non al PTA 2007 aggiornato al 2015 citato nel RP a pag. 76, quale strumento sovraordinato.
La descrizione dello stato attuale del sistema idrico integrato del territorio comunale (approvvigionamento, smaltimento e depurazione) risulta superficiale; manca inoltre la quantificazione, anche a livello di stima, della variazione attesa a fronte della realizzazione dell'intervento in Ambito 1.”
Non è stata quantificata la presunta variazione attesa, in quanto la modifica urbanistica di cui all'intervento 1, non comporta alcuna significativa modifica al quadro di riferimento della componente “acqua”;
- **“Aria”:**
(omissis)... A pag. 170 del RP il Proponente dichiara che “In generale, non si registrano particolari criticità. In sintesi, l'ampliamento produttivo previsto dalla variante parziale non va ad incidere negativamente sulla componente atmosferica del comune di Cameri non comportando rischi per l'ambiente e la salute umana, trovandosi in uno stato complessivo buono, parzialmente stabile”.
Si prende atto delle conclusioni del Proponente, pur non concordando con tali affermazioni poiché, a fronte di una enorme quantità di dati sullo Stato dell'Ambiente, poco è stato detto sulle pressioni determinate a seguito dell'attuazione delle opere: consolidamento di impianti tecnologici, adeguamento degli immobili e delle sagome edilizie ai layout di fabbrica.
Non si rilevano neanche sommarie indicazioni relative all'ampliamento produttivo e a possibili variazioni del quadro emissivo dell'attività.
Manca una stima del traffico della VP37 nel complesso.
Non si fa cenno nel RP alle stime di traffico indotto: si prospetta un miglioramento socioeconomico, con conseguente aumento dei posti di lavoro, eppure nessuna stima su tale incremento è stata riportata. Pur osservando che gli impatti relativi all'Ambito 2 sono stati valutati in un precedente procedimento, sarebbe stato opportuno specificare se le modifiche adottate con la presente variazione dello strumento urbanistico possano determinare incrementi del traffico.

Circa le caratteristiche degli immobili di futura realizzazione e circa l'ampliamento produttivo, non si ritiene che debbano essere introdotte norme specifiche, ma si ritiene sufficiente che gli immobili di futura realizzazione siano conformi a quanto già prescritto dalle NUA del PRGC vigente; per quanto riguarda le possibili variazioni del quadro emissivo dell'attività, si rimanda alle specifiche future autorizzazioni riguardanti l'ampliamento dell'impianto; per quanto riguarda la stima sommaria dell'incremento del traffico, per l'intervento n. 2 è già stata valutata in sede di Variante Parziale 35 e per quanto riguarda l'intervento n. 1, per raggiungere l'area interessata dall'intervento verrà utilizzata la viabilità esistente, in quanto

l'ampliamento si inserisce in un contesto industriale già strutturato, anche se su terreni per i quali viene modificato l'uso che non pare comportare un incremento significativo del traffico indotto;

- "rumore":
(omissis)...

Non si rileva nulla in merito.

- "Pressioni antropiche: rifiuti, inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso":

Si raccomanda di porre particolare attenzione a quanto messo in evidenza da ARPA richiamando ove occorra, i riferimenti normativi suggeriti.

- Rischio di Incidente Rilevante (RIR) del D. Lgs. n. 105/2015 (Seveso III):

Si rimanda inoltre a quanto contenuto nel paragrafo dedicato alle "conclusioni" di ARPA

- Ecosistemi e componenti connesse (flora e fauna):

Non si rileva nulla in merito.

- Suolo e Compensazioni

Suolo (omissis)...

La VP37 comporta la trasformazione di territorio comunale: si ritiene che tutte le azioni che determinano artificializzazione della risorsa debbano prevedere anche adeguate misure di compensazione ecologica¹⁰, in virtù del carattere cumulativo degli impatti. Il Proponente a pag. 171 del RP dichiara che "in sintesi, il giudizio sulla componente risulta essere buono e l'ampliamento produttivo previsto dalla variante non va ad incidere negativamente sulla componente in oggetto.", senza fare riferimento al carattere cumulativo, quantomeno additivo, negativo e a lungo termine¹¹ del consumo di suolo, non solo rispetto allo stato di fatto, ma anche in relazione alle previsioni residue vigenti e a quelle derivanti dagli strumenti urbanistici attualmente in fase di definizione.

Compensazioni (omissis)... Sulla base dei criteri sopra espressi è possibile riconoscere che l'intervento proposto in Variante Ambito 1 incide sul consumo di suolo per 6.485 m²: ciò determina un consumo di suolo certo, irreversibile e con carattere cumulativo e solo parzialmente mitigabile che richiede, come già anticipato nel paragrafo precedente, una adeguata compensazione ecologica. si ricorda che le aree a verde in quota agli standard urbanistici sono elementi progettuali che, al più, possono assumere una funzione di mitigazione, prevalentemente visiva. Concorrono quindi alla riduzione di alcuni impatti indotti dal progetto, ma risultano insufficienti ad annullare gli impatti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si evidenzia che la compensazione ecologica deve essere resa a tutte le aree soggette ad artificializzazione e non alle sole aree impermeabilizzate, secondo i principi espressi nel paragrafo dedicato al consumo di suolo.

La Variante dovrebbe nel complesso:

- individuare su base cartografica le aree interessate dalla compensazione con l'indicazione dell'estensione;
- scrivere una norma che fornisca la descrizione dettagliata degli interventi che si vogliono realizzare;
- individuare azioni di monitoraggio per la verifica della buona riuscita degli interventi e indicazioni per le opere di manutenzione.

Si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo dedicato alle "conclusioni" di ARPA

Con riferimento al paragrafo 4 "conclusioni" che richiama esplicitamente il paragrafo riguardante le "compensazioni", quando si evidenziano carenze documentali, si manifesta quanto segue:

Concordando che il tema della "compensazione ecologica" conseguente alle iniziative di consumo del suolo introdotte dalla strumentazione urbanistica locale, certamente rilevante e concettualmente indiscutibile per assicurare adeguate condizioni di sviluppo sostenibile, si rammenta che ad oggi non vi sono precisi riferimenti tecnico-regolamentari necessari ad assicurarne una coerente applicazione e contestualizzazione nelle procedure di VAS (con conseguente efficacia attuativa "giuridicamente fondata" nel pertinente strumento urbanistico oggetto di Verifica e/o Valutazione).

Occorre inoltre rilevare che l'art. 35 della L.R. 7/2022 prevede che la compensazione della perdita "irreversibile" di suolo prodotta dalle trasformazioni urbanistiche indotte dalle nuove previsioni è obbligatoria esclusivamente ed esplicitamente solo in occasione dell'elaborazione di Variante Generale di PRGC, demandando a successivo (ancora non emanato) provvedimento della Giunta Regionale la determinazione de "la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni"; è pertanto da ritenersi un semplice "richiamo" di principio, quanto inserito all'art. 31 NdA del PTR vigente;

Non si ravvede pertanto l'obbligo di introdurre norme specifiche riguardanti azioni e/o misure di compensazione nella Variante Parziale oggetto della presente procedura di Verifica VAS né tantomeno, al riguardo, dovranno essere previsti elaborati specifici, azzonamenti puntuali, declinazioni quantitative e qualitative di trattamento normativo, all'oggi non regolamentati e/o definiti da alcun provvedimento di settore ma solo da letteratura e/o ricerca (non sempre univoca) nel merito;

In questo quadro di riferimento, la Variante Parziale n° 37 del Comune di Cameri, virtuosamente introduce, per l'unica area oggetto di possibile nuovo consumo di suolo, puntuali e specifiche disposizioni volte a compensare le conseguenti superfici oggetto di "impermeabilizzazione" (qui da intendersi quale consumo irreversibile, posto che l'intera ST di cui all'Ambito 1 è già da tempo sottratta all'uso agricolo e che nella relazione verso le aree "agricole" sarà comunque mantenuta un'adeguata fascia verde di mitigazione di profondità di 10 ml) in quantità identica (1mq/1mq) ma con un evidente effetto positivo per il bilanciamento del "valore ecologico/ecosistemico" di riferimento: la perdita di servizio ecosistemico di 1 mq di suolo agricolo di pianura è certamente ed ampiamente compensata da 1 mq di area rinaturata con anche solo la prescritta fascia piantumata (se non un più ampio intervento di forestazione urbana) in corrispondenza del tracciato della Roggia Zanetti;

Si ritiene pertanto sufficiente l'individuazione "geografica" delle prescritte compensazioni introdotte dalla Variante, in assenza di quella "pianificazione" delle stesse condotta su tutto il territorio comunale propria di una revisione/variante generale, laddove, viceversa, una specifica pertinente puntuale individuazione cartografica ne avrebbe "congelato" l'effetto prescrittivo vanificando la possibilità di definire al meglio, da parte dell'amministrazione comunale, la distribuzione e la portata della ricaduta applicativa, conoscibile esclusivamente solo a seguito di presentazione da parte dell'operatore privato del titolo abilitativo da convenzionare; in tal senso, alla scala della Variante Parziale, è da ritenersi più che adeguata l'attuale formulazione descrittiva riportata nella norma "... interventi di rinaturazione ed impianto arboreo delle sponde e dei sedimi limitrofi al tracciato della Roggia Zanetti ..."; si rimanda in sede esecutiva progettuale e di definizione dei contenuti della Convenzione, di qualificare gli interventi richiesti dal Comune posto che i sedimi in diretta disponibilità pubblica contigui al tracciato della Roggia Zanetti, se non ritenuti sufficienti allo scopo, dovranno essere integrati / accompagnati da altri sedimi di proprietà privata (non nella disponibilità dell'operatore / azienda dell'Ambito 1) difficilmente individuabili puntualmente allo stato attuale; la scelta di sottoporre la definizione esecutiva degli interventi di compensazione ("vincolati" nella loro collocazione territoriale alla qualificazione puntuale del corridoio ecologico attestato sul tracciato della Roggia) all'atto della Convenzione, consente altresì all'Amministrazione Comunale di definire in quella sede tutte le possibili "azioni di monitoraggio per la buona riuscita degli interventi e indicazioni per le opere di manutenzione", con i rispettivi tempi e costi definiti contrattualmente;

In sede di convenzione si potranno altresì definire adeguate forme di monitoraggio da parte del comune, dell'esecuzione puntuale degli interventi in essa previsti;

Con riferimento alla problematica "RIR", dato atto che il contenuto della Variante Parziale è limitato ad assegnare una coerente conformazione urbanistica ad un sedime contiguo all'attività industriale già insediata (Ambito 1), già nella disponibilità dell'attività industriale stessa, con la sola finalità di consentire una più agevole redistribuzione e localizzazione dei fabbricati di pertinenza delle lavorazioni in essere, ovviamente già regolarmente autorizzate ai sensi della c.d. disciplina "Seveso", si evidenzia che non viene prevista, alcuna nuova attività e/o modifica dell'attività insediata che possa apportare un potenziale aggravio del "rischio industriale" già compiutamente valutato in sede di "Elaborato Tecnico RIR" che accompagna il vigente strumento urbanistico;

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che le "azioni" di pianificazione proprie dell'"Elaborato Tecnico RIR" siano pienamente confermate: il sedime oggetto di trasformazione urbanistica dell'azzoneamento è interno alle "aree di danno" che consentono esplicitamente la presenza dell'attività produttiva, aree di danno che conseguentemente non subiscono alcuna modifica per effetto dei contenuti della Variante Parziale;

Relativamente alla richiesta della "Dichiarazione sottoscritta dal gestore", la stessa dovrà essere ovviamente rilasciata, come sempre ed ai sensi di legge, in occasione della realizzazione di eventuali interventi per il rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio: inoltre, in piena rispondenza alle disposizioni dell'art. 41 delle NTA del PRGC vigente (che detta "Criteri per l'adeguamento dell'elaborato RIR") solo ed

esclusivamente qualora si rappresentassero le condizioni prescritte (“...*modifica degli scenari incidentali con o senza aggravio del Rischio per gli stabilimenti esistenti* ...”) dovrà conseguentemente essere adeguato l’“Elaborato Tecnico RIR”, condizioni all’oggi non in essere con riferimento alla procedura di approvazione della Variante Parziale n° 37.

Si rappresenta al Comune, l’obbligatorietà dell’introdurre di azioni e/o misure di compensazione in occasione di una futura revisione dello strumento urbanistico generale

Valutazione del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla Procedura VAS da parte di A.S.L. NO

L’Azienda Sanitaria Locale di Novara non ha fatto pervenire, entro i termini previsti, né successivamente, alcun parere in merito all’assoggettabilità alla procedura VAS della Variante Parziale di cui trattasi.

Valutazione del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla Procedura VAS da parte del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

Il Ministero non ha fatto pervenire, entro i termini previsti, né successivamente, alcun parere in merito all’assoggettabilità alla procedura VAS della Variante Parziale di cui trattasi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”;

Visti gli atti ed i pareri specificati in premessa;

Valutate le analisi contenute nel Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano regolatore Generale Comunale vigente;

Considerato l’esito delle comunicazioni degli Enti competenti in materia ambientale che hanno prodotto le osservazioni sopra richiamate;

Verificato in particolare che:

A livello di consumo di suolo l’incremento potenziale di 0,65 Ha di nuovo CSU introdotto dalla Variante rappresenta lo 0,1349 % del CSU di riferimento (395 Ha), ben contenuto entro il limite del +3% di pertinenza del quinquennio di riferimento in corso;

la scelta localizzativa risulta coerente con quanto disposto al comma 9 dell’articolo 31 delle NTA del PTR che, per quanto concerne le nuove previsioni della pianificazione locale, recita:

“...il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

... quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano”

Richiamato il parere della Provincia di Novara e verificato che i contenuti progettuali della Variante Parziale, risultano coerenti con il Piano Territoriale Provinciale;

Verificato che i contenuti progettuali della Variante Parziale, risultano coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017, condividendo quanto espresso nella Parte 4 – “analisi di coerenza esterna” del Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

Dimostrata pertanto la coerenza con i sopra menzionati strumenti di pianificazione a scala sovracomunale (che fanno comunque salve le previsioni degli strumenti urbanistici a scala locale precedentemente approvati), in particolar modo rispetto agli indirizzi ed orientamenti strategici nonché alle linee di azione ed obiettivi specifici di qualità paesaggistica del P.P.R., configurandosi gli interventi, come proposta di riorganizzazione e compattazione degli insediamenti esistenti;

Rilevato che il Comune di Cameri risulta dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n° n. 58 del 18/12/2003 ed aggiornato con D.C.C. n. 44 del 16/12/2008; **l'ambito di intervento 1 non determina** alcun tipo di incompatibilità acustica nei confronti della "Classificazione acustica" vigente, ma, a seguito dell'approvazione della Variante, occorrerà provvedere alla conseguente eventuale revisione della "Classificazione"

Considerato che l'analisi delle potenziali modificazioni e degli effetti significativi sull'ambiente generati dalla prevista attuazione degli interventi proposti porta a concludere che non emergano particolari criticità che possano portare ad effetti significativi sull'ambiente;

SI RITIENE

in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, e dato atto che **nessuno degli Enti competenti all'espressione del parere in materia ambientale ha richiesto che la Variante Parziale n. 37 debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica**, prendendo altresì atto delle risultanze espresse nel contributo tecnico-scientifico di ARPA e ritenuto che le stesse non modifichino in maniera sostanziale e significativa i profili ambientali già valutati, **di escludere la Variante Parziale n. 37 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016.**

Novara, 07/11/2021

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
(Arch. Camilla Vignola)
f.to digitalmente
Responsabile Area Tecnica – Comune di Cerano (NO)